

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI  
IN ECONOMIA

---

Art. 1

FONTI LEGISLATIVE

L'esecuzione dei lavori in economia da parte dell'Amministrazione comunale è regolata dalle norme stabilite dal presente regolamento in conformità dell'art.293 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D.3 Marzo 1934, n.383 e dall'art.15 del T.U. sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato con R.D. 15/10/1925, n.1278.-

Art. 2

INDICAZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA

I lavori che, di norma verranno eseguiti in economia sono i seguenti:

A)- Per le strade comunali:

- 1°)- Le riparazioni urgenti per frane, scoscendimenti, corrosioni e rovine di manufatti e simili, nei limiti strettamente necessari per ristabilire il transito e per evitare danni maggiori;
- 2°)- la manutenzione delle strade stesse, comprendente lo spargimento di pietrisco, i rappazzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo sgombero della neve, lo spurgo delle cunette e delle chiaviche, le piccole riparazioni ai manufatti la sistemazione e il diserbamento delle banchine, la regolazione delle scarpe, i rappazzi e la manutenzione dei lastrici e dei marciapiedi.

B)- Per le acque pubbliche :

- 1°)- La manutenzione e l'esercizio degli acquedotti, delle fontane e dei pozzi pubblici, compresi i lavori per le nuove derivazioni per la concessione di acqua potabile ai privati;
- 2°)- Le prime opere per la difesa delle inondazioni e per

C)- Per le proprietà comunali:

- 1°)- La manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale;
- 2°)- la manutenzione e riparazione dei mobili, macchine e attrezzi di proprietà comunale.-

D)- Per gli impianti relativi a pubblici servizi:

- 1°)- la manutenzione delle latrine, orinatoi, lavatoi pubblici e delle fognature;
- 2°)- la manutenzione dei giardini, viali, passeggiate e piazze pubbliche, nonché dei resedi stradali gravati di servitù di pubblico passaggio;
- 3°)- la manutenzione dei cimiteri;
- 4°)- il ricupero e il trasporto dei materiali di risulta, residuati nella esecuzione di opere pubbliche o comunque di proprietà comunale; la sistemazione di essi nei magazzini o depositi comunali, nonché l'eventuale manutenzione e riparazione di quelli deteriorati.

E)- Per i lavori pubblici ed i servizi dipendenti dall'Ufficio Tecnico:

- 1°)- puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;
- 2°)- lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio, a carico, spese e rischio degli appaltatori, ovvero con le somme a disposizione dell'Amministrazione, nei lavori dati in appalto;
- 3°)- ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, quando non vi sia il tempo e il modo di procedere all'appalto, o dopo che siano stati infruttuosamente esperiti gli incanti, nè si sia potute pervenire all'appalto, osservate le condizioni di legge, nemmeno mediante trattativa privata;
- 4°)- lavori da eseguirsi d'ufficio, a carico di contravventori alle leggi, al regolamento e alle ordinanze del Sindaco;
- 5°)- tutti quei lavori, infine, per i quali l'Amministrazione comunale, vagliate le circostanze particolari, crederà

opportuno di deliberare l'esecuzione in economia, semprechè la relativa deliberazione abbia conseguito il requisito dell'esecutività ai sensi di legge.

Art. 3

SISTEMI DI ESECUZIONE

I lavori e le provviste in economia possono venire eseguiti col sistema detto in amministrazione e non col sistema dei cottimi fiduciari.

Art. 4

DELIBERAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Ogni lavoro, opera o provvista da eseguirsi in economia, col sistema detto in amministrazione, deve essere previamente deliberato nelle forme di legge dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Municipale, secondo la rispettiva competenza, in base ad una perizia somma, se d'importo inferiore a lire 400.000,=; ed in base a regolare progetto tecnico, se d'importo superiore a detta somma.

Le deliberazioni che approvano la perizia o il progetto, devono, in ogni caso, indicare particolarmente:

- la causa per la quale i lavori, le provviste e le opere devono aver luogo;
- l'ammontare presunto della spesa e l'indicazione dei mezzi di bilancio per farvi fronte;
- le ragioni che consigliano di preferire l'esecuzione in economia a quella in appalto.

Art. 5

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

L'inizio dei lavori per le opere da eseguirsi in economia non potrà aver luogo se non dopo che la deliberazione adottata al riguardo abbia conseguito il requisito dell'esecutività, attraverso la procedura di controllo stabilita dalla legge.

Art. 6

CASI D'URGENZA

Nei casi in cui circostanze speciali di disastri e simili, e di temuti danni alle persone o alle cose, impongano l'esecuzione immediata di alcuni lavori e provviste e opere a tutela della pubblica incolumità, o per altri gravi motivi, la Giunta Municipale provvederà in merito con apposita deliberazione, dichiarandola immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.3 della Legge 9 Giugno 1947, n.530. In caso di somma urgenza, l'esecuzione dei lavori di cui sopra potrà essere disposta anche con ordinanza del Sindaco, emessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.153 del T.U. 1915 della Legge Comunale e Provinciale.

Art. 7

OCCUPAZIONE DEI TERRENI

Nel caso che per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente occorran espropriazioni o si rendano necessarie occupazioni immediate di terreni, dovrà procedersi, previa redazione dello stato di consistenza e dopo eseguito il tracciamento dei lavori sul terreno, alla compilazione dello stato particellare dei terreni espropriandi o occupandi, e possibilmente a concordare con i proprietari le indennità da corrisponderci.

Qualora non sia possibile raggiungere un accordo bonario, si applicheranno le norme di legge vigenti per le espropriazioni per cause di pubblica utilità e per le occupazioni provvisorie e, se necessario, facendo ricorso alle norme contenute nell'art.7 della legge 20 Marzo 1865, n.2248, Allegato E.

Art. 8

VERBALE DI CONCORDATO PER LE ESPROPRIAZIONI E LE TEMPORANEE  
OCCUPAZIONI

Il concordato per le espropriazioni e per le temporanee occupazioni dei terreni, occorrenti sia per l'esecuzione del-

le opere come per il servizio dei cantieri e cave, sarà fatto risultare da apposito verbale da redigersi in duplice esemplare tra l'Amministrazione comunale e i proprietari interessati.

Art. 9

PERIZIE SUPPLETIVE

Qualora durante l'esecuzione dei lavori, provviste ed opere in economia, la somma prevista e deliberata risultasse insufficiente il Consiglio Comunale o la Giunta, secondo la rispettiva competenza, delibereranno in base a perizia suppletiva, la maggiore spesa occorrente, indicando i mezzi per farvi fronte. In nessun caso, perciò, la spesa complessiva potrà superare quella debitamente autorizzata (salvo che non si tratti di differenze comprese nel limite del 5%, per le quali si provvederà in sede di liquidazione finale), nè potrà mai eseguirsi alcun cambiamento nel tracciato, forma e qualità dei lavori o materiali previsti nel progetto o nella perizia approvata, se tale cambiamento non sia preventivamente approvato con apposita deliberazione del Consiglio o della Giunta.

Art. 10

DIREZIONE DEI LAVORI

Qualora per qualsiasi ragione non sia possibile affidare la direzione dei lavori che si eseguono in economia al Tecnico comunale, la Giunta Municipale provvederà ad affidarla, con apposita deliberazione al altro Tecnico di sua fiducia.

Art. 11

ASSUNZIONE DI MANO D'OPERA

Quando i lavori, le provviste ed opere vengono eseguiti in amministrazione, il direttore dei lavori, dopo che la deliberazione con la quale sono stati approvati i detti lavori, provviste ed opere abbia conseguito il requisito dell'esecutività, ovvero sia stata dichiarata immediatamente eseguibile,

si procura gli operai necessari per l'esecuzione dei lavori stessi, in aggiunta al personale comunale di cui possa disporre, e nello stesso tempo provvede all'acquisizione dei materiali, mezzi d'opera e di quant'altro occorra, tenendo presente:

- = che l'assunzione di mano d'opera deve farsi ricorrendo al locale Ufficio di collocamento;
- = che le mercedi degli operai dovranno essere conformi a quelle stabilite nei contratti collettivi di lavoro, vigenti nel tempo della esecuzione dei lavori;
- = che i corrispettivi per i materiali e i mezzi d'opera non potranno in nessun caso essere superiori a quelli risultanti dalle mercuriali vigenti nella provincia o comunque praticati nella zona in cui il lavoro viene eseguito.-

#### Art. 12

##### MANO D'OPERA E MATERIALI FORNITI DAGLI APPALTATORI

Per particolari lavori da eseguirsi in economia, in occasione dell'esecuzione di lavori dati in appalto e per i quali, a norma del relativo capitolato speciale, l'appaltatore sia tenuto a fornire mezzi d'opera e materiali in genere, la somministrazione dei detti materiali o mezzi d'opera avverrà esclusivamente dietro rilascio, da parte del Direttore dei lavori, di regolari ordinativi, da staccarsi da apposito registro a madre e figlia depositato nell'Ufficio Comunale.

#### Art. 13

##### MATERIALI RESIDUATI

Gli attrezzi, i mezzi d'opera e i materiali in genere, acquistati per l'esecuzione dei lavori in economia, e residuati dopo l'esecuzione dei lavori stessi, dovranno essere annotati in appositi elenchi firmati dai consegnatari dei medesimi, con indicazione del valore approssimativo che essi hanno nello stato in cui si trovano.

I detti elenchi, vistati dal direttore dei lavori, verranno trasmessi subito all'Ufficio comunale di contabilità, che provvederà alle assegnazioni in carico ed alle scritturazioni contabili relative.

Art. 14

ASSICURAZIONI SOCIALI

Al principio di ogni anno, l'Amministrazione comunale provvederà a stipulare una polizza di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai che presumibilmente prevede di impiegare nel corso dell'anno per lavori in economia in amministrazione salvo i congruaggi previsti dalla legge. Provvederà, inoltre, a tutte le altre assicurazioni obbligatorie, di carattere previdenziale o assistenziale.

Art. 15

LIBRO PAGA E LIBRO MATRICOLA

L'Ufficio comunale di contabilità provvederà alla regolare tenuta dei libri paga e matricola relativi alle assicurazioni di cui all'articolo precedente, ed eseguirà sulle note settimanali o quindicinali delle retribuzioni operaie il computo delle ritenute per imposte, contributi assicurativi e vari, secondo le leggi vigenti, prima che dette note siano trasmesse alla Tesoreria comunale per il pagamento. Lo stesso ufficio di contabilità terrà costantemente aggiornato il libretto di lavoro degli operai ed effettuerà l'applicazione delle marche per le assicurazioni sociali sulle tessere degli operai stessi, adempiendo, inoltre, ad ogni altro incumbente facente carico all'Amministrazione comunale, in materia tributaria, previdenziale e assistenziale, nella sua veste di datore di lavoro.

Art. 16

LIQUIDAZIONE FINALE

Per i lavori eseguiti in amministrazione, il direttore dei lavori deve unire al rendiconto finale dei lavori stessi una relazione e liquidazione finale, che determini esattamente, quantitativamente e qualitativamente i lavori eseguiti,

vamente conseguiti.-

Art. 17  
PAGAMENTI

Al pagamento dei certificati e degli stati di avanzamento e delle note settimanali o quindicinali, provvede esclusivamente il tesoriere comunale, con i fondi che all'inizio di ogni lavoro gli saranno stati messi a disposizione con le norme di cui all'art. 215 del regolamento per l'esecuzione della Legge Comunale e provinciale approvato con R.D. 12 Febbraio 1911, n. 297.

Art. 18

RENDICONTO AL TESORIERE

Alla fine di ogni trimestre, il Tesoriere comunale presenterà alla Giunta Municipale il conto documentato delle spese eseguite con i fondi messi a disposizione con i mandati di anticipazione ed altrettanto farà a lavori ultimati. Dopo di che, sarà provveduto alla liquidazione, al pagamento e al discarico, con le norme di cui all'art. 217 del Regolamento per l'esecuzione della Legge comunale e provinciale, citate nell'articolo precedente.-

Art. 19

QUIETANZA

Ogni pagamento dovrà effettuarsi da Tesoriere direttamente ed esclusivamente ai creditori o a chi legalmente li rappresenta, dietro rilascio di regolare quietanza.

-----000-----